

## Criticità rappresentate dai Comuni e riscontri del Ministero Riunione del 28 novembre 2019

### A. CONTROLLI ANAGRAFICI

1. **Non piena operatività della Piattaforma e oneri insostenibili in capo al Comune di ultima residenza:** la mancata piena operatività della Piattaforma (fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione dell'Accordo Stato-Città del 4 luglio 2019 per i controlli anagrafici) non ha consentito una gestione delle procedure nei termini previsti dall'Accordo stesso. La circolare ministeriale del 25 ottobre scorso, nel comunicare ai Comuni la non piena operatività della Piattaforma prima della fine dell'anno corrente, contestualmente pone in capo ai Comuni di ultima residenza non solo l'onere di procedere a ritroso a verifiche fuori sistema (ossia senza il supporto delle procedure e dei collegamenti informatici con gli altri Comuni di provenienza e con l'ANPR), ma anche la responsabilità di attestare il raggiungimento dei requisiti. Ciò rende le procedure di verifica eccessivamente lunghe e complicate, scaricando tutto il peso della carenza di supporti informatizzati sui Comuni di ultima residenza, situazione che si rende insostenibile nel caso di Enti locali con un numero di beneficiari elevato. D'altronde, tali considerazioni sono proprio quelle che hanno motivato la richiesta dell'ANCI di sottoscrivere l'Accordo del 4 luglio scorso, finalizzato a delineare un sistema di competenze e procedure che escludesse un eccessivo onere in capo al Comune di ultima residenza. Si chiede pertanto di ridefinire modalità e competenze per una efficace gestione della fase transitoria prevedendo, attraverso indicazioni da parte del Ministero, che i Comuni procedano alla verifica dei requisiti di residenza e soggiorno unicamente per i beneficiari residenti da 10 anni nel proprio Comune, rimandando alla piena operatività della Piattaforma (sezione controlli anagrafici) la verifica dei suddetti requisiti per tutti gli altri beneficiari.

Il Ministero ha annunciato che entro una settimana sarà pienamente operativa la sezione della Piattaforma che consente i controlli anagrafici secondo le procedure stabilite nell'Accordo Stato-Città del 4 luglio 2019, pertanto il Comune di ultima residenza non sarà più gravato dell'onere di procedere a ritroso a verifiche fuori sistema, ma si limiterà ad inserire solo le informazioni in proprio possesso o acquisibili dal beneficiario richiedente. In particolare, il Ministero consentirà anche ai responsabili dei controlli anagrafici di poter visualizzare, su richiesta, i contatti del cittadino al fine di recuperare direttamente da quest'ultimo informazioni mancanti nel caso di periodi di residenza all'estero.

Inoltre il Ministero sta lavorando all'interoperabilità con l'Anagrafe Nazionale.

A breve diffonderà ai Comuni una nota contenente anche alcuni chiarimenti.

2. **Notifica al cittadino del mancato possesso dei requisiti:** la circolare ministeriale del 25 ottobre 2019 richiama come competenza "opportuna" dei Comuni l'obbligo di notificazione al cittadino del mancato possesso dei requisiti (competenza non prevista nel Decreto RdC). Poiché la misura è riconosciuta dall'INPS si ritiene che non debba essere il Comune a notificare al cittadino l'esito delle verifiche anche al fine di non minare il rapporto di fiducia tra comuni e nuclei che potrebbero essere presi in carico anche al di fuori dell'RdC.

Il Ministero ha sottolineato che si richiede all'Anagrafe comunale di verificare il possesso dei requisiti al momento della richiesta del beneficio, mentre per la durata del beneficio è compito del cittadino comunicare eventuali variazioni intervenute nel frattempo, fatti salvi i controlli a campione previsti.

In merito al mancato possesso dei requisiti, il Ministero ha chiarito che la norma prevede che in tal caso il responsabile dei controlli anagrafici del Comune, dopo la validazione dell'accertamento da parte del coordinatore dei controlli attraverso la Piattaforma GEPI, invii i relativi atti alla Procura per la denuncia di dichiarazione

mendace (per cui è prevista una reclusione da 2 a 6 anni), pertanto ha invitato i Comuni a procedere con prudenza prima di finalizzare la pratica dell'accertamento. Nel caso di mancanza di informazioni, il Comune dovrà convocare il beneficiario per cercare di recuperare tali dati, lasciando la pratica aperta fino a che non avrà certezza del mancato possesso dei requisiti.

Il Ministero sta valutando di prevedere una procedura di sospensione del beneficio nel caso vi siano forti indizi della mancanza di requisiti ma siano necessari tempi lunghi per le verifiche, o se il cittadino sia irreperibile (per cui non si può procedere automaticamente alla decadenza del beneficio). In particolare, in merito ai senza dimora, il Ministero intende individuare una soluzione amministrativa e una specifica funzionalità sulla Piattaforma e ha annunciato di voler emanare una circolare in merito.

In merito alla notifica al cittadino del mancato possesso dei requisiti, il Ministero ha raccolto le forti perplessità sul fatto che spetti al Comune; allo stesso tempo ha però sottolineato che le fasi endoprocedimentali (verifiche) sono in capo a diverse amministrazioni e ciò rende complesse le procedure per il ricorso amministrativo da parte del cittadino, pertanto si rende necessaria una modifica normativa che individui con maggior chiarezza le procedure e le competenze (all'art. 7 del d.l. 4/2019).

3. **Mancata cooperazione applicativa tra i sistemi territoriali e GEPI:** si chiede di accelerare sui flussi principali l'emanazione delle specifiche tecniche sui tracciati al fine dell'attivazione della cooperazione applicativa. **Il Ministero avvierà uno scambio pilota con alcuni sistemi territoriali.**
4. **Dialogo della Piattaforma con l'INPS:** si chiede se è stato attivato. **Il Ministero ha comunicato che l'INPS non è per ora in grado di garantire l'interoperabilità, pertanto ai Comuni viene chiesto di caricare sulla Piattaforma le proprie segnalazioni, che il Ministero procederà a inviare ad INPS tramite file extra GEPI.**
5. **Trasferimento delle pratiche da un Comune all'altro in caso di trasferimento del cittadino dopo la presentazione della domanda:** diversi Comuni ci segnalano casi in cui si trovano a verificare i requisiti di utenti che al momento della domanda non erano residenti nel proprio territorio e per i quali dal loro sistema non è possibile verificarne i requisiti, o viceversa domande presentate da utenti che al momento della richiesta erano residenti, ma che ad oggi non sono più residenti presso il proprio territorio. E' già attiva su Gepi la funzionalità che consente di indicare il trasferimento di residenza ad altro comune/municipio in itinere?  
**Il Ministero ha annunciato che la funzionalità sarà attivata entro fine anno.**
6. **Funzionalità a disposizione del coordinatore di verifiche:**
  - a. Il coordinatore di verifiche, una volta assegnate le pratiche ai responsabili di verifica, non ha una funzione/filtro che gli consente di visualizzare le domande assegnate esclusivamente ad un solo operatore, può solo sapere quante verifiche sono assegnate a ciascun responsabile verifiche (non quali). E' possibile inserire tale funzionalità? **Il Ministero ha comunicato che è possibile.**
  - b. Il coordinatore di verifica non ha nella sua schermata, un alert/filtro che gli consente la visualizzazione delle pratiche finalizzate positivamente e/o negativamente. Deve di volta in volta aprire le istanze ad una ad una richiamandole nominativamente. E' possibile inserire tale funzionalità? **Il Ministero ha comunicato che è possibile.**
  - c. il coordinatore delle verifiche non è in grado di riassegnare i casi (la funzione esiste ma al momento non è operativa). Quando sarà operativa? **Il Ministero ha comunicato che è già operativa.**
  - d. il filtro per ordinare le istanze per data è tarato sulla data di presentazione della DSU e non della domanda RdC. L'ordine di valutazione delle domande non segue pertanto l'ordine cronologico di presentazione. Sappiamo che il MLPS sta provvedendo a correggere l'errore: entro quanto sarà corretto? **Il Ministero ha comunicato che è stato corretto.**

7. **Segnalazione incongruenze ISEE/stato di famiglia:** dalle verifiche incrociate effettuate dai Comuni sono emersi diversi utenti che hanno presentato un ISEE incongruente con il proprio stato di famiglia.
- Attualmente è possibile segnalare tale incongruenza sulla Piattaforma?
  - Inoltre come devono comportarsi gli operatori comunali con gli utenti che presentano incongruenze nei requisiti e che fanno parte dei casi da convocare per la valutazione preliminare per il patto di inclusione? Devono convocarli e fare la valutazione anche se i requisiti non sono congruenti (quindi con il rischio che perdano il beneficio da un momento all'altro)?
- Sottolineando che non necessariamente tali incongruenze sono illegittime, il Ministero ha chiarito che nel caso si tratti effettivamente di dichiarazioni mendaci andranno segnalate a INPS nella sezione della Piattaforma riservata ai controlli a campione, che però non è ancora attiva. In ogni caso la presa in carico segue il proprio iter sino ad accertamento, poiché a rigor di norma il cittadino ha già autodichiarato il possesso dei requisiti.
8. **Assegnazioni di non residenti nel proprio Comune:** un Comune ci ha segnalato che tra le pratiche ad esso assegnate ve n'è una dove il beneficiario non è e non è mai stato residente nel proprio territorio e non è possibile sapere dove la persona è residente. A chi va segnalata e come l'anomalia? **La funzionalità sarà attiva a inizio anno nuovo.**

Inoltre il Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti ai quesiti posti nel corso della riunione:

- **Permessi di soggiorno:** il Ministero è consapevole del fatto che le informazioni in merito contenute negli archivi anagrafici possano non essere aggiornate. Tuttavia, per realizzare un collegamento con le singole Questure è necessaria una modifica normativa e tempi lunghi, pertanto ha invitato i Comuni a recuperare le informazioni mancanti tramite la convocazione del cittadino;
- **Ulteriori migliorie:** a fine anno il Ministero intende riconvocare il tavolo per discutere delle criticità che permangono e individuare soluzioni migliorative.

## **B. VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI**

1. **Termini per l'Analisi preliminare:** la circolare ministeriale del 21 ottobre scorso dispone che l'Analisi preliminare sia svolta in occasione della prima convocazione del nucleo familiare che deve avvenire entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio mentre il D.L. RdC dispone che entro 30 giorni dal riconoscimento sia convocato il richiedente e non l'intero nucleo per la valutazione preliminare. Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'Analisi preliminare. Si chiedono chiarimenti rispetto a questa incongruenza anche perché, nel caso fosse confermato quanto previsto dalla suddetta circolare, ciò costituirebbe un onere difficilmente rispettabile per i Comuni dato l'elevato numero di beneficiari (tutti quelli che hanno presentato domanda da aprile ad oggi) e la non piena operatività della Piattaforma.
- Il Ministero ha chiarito che entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio il Comune ha l'obbligo di fissare un appuntamento con il nucleo beneficiario per un successivo incontro finalizzato all'Analisi preliminare (nel frattempo le verifiche anagrafiche proseguiranno il loro iter).
2. **Segnalazione del mancato rispetto degli impegni del Patto per l'inclusione:** rispetto alle segnalazioni inerenti i beneficiari che non si presentano agli appuntamenti, pur se convocati a mezzo raccomandata, è attiva tale funzionalità

sulla Piattaforma? Non ancora, il Ministero attende di poter attivare l'interoperabilità con l'INPS, che deve tenere una sorta di "contatore" delle mancate presenze (non del singolo ma del nucleo nel caso degli incontri comunali) sia dal lato dei Comuni sia dal lato dei CPI, al fine di comminare le sanzioni previste.

3. **Rinuncia o decadenza dei beneficiari dal beneficio:** si chiedono chiarimenti in merito a:

a. Qualora dei beneficiari rinunciano al rdc, o per vari motivi sono decaduti dallo stesso, risultano ancora presenti in piattaforma: come ci si comporta in questi casi? La piattaforma viene aggiornata regolarmente?

b. casi ancora presenti, ma di fatto decaduti, non possono essere trattati: la piattaforma acquisisce questa informazione automaticamente da INPS?

In caso di decesso, il nucleo familiare deve presentare un ISEE aggiornato, ma non è necessario che ripresenti una nuova domanda di accesso alla misura.

In caso di rinuncia o decadenza, a regime, quando sarà attiva l'interoperabilità con INPS, la Piattaforma sarà aggiornata automaticamente e le informazioni saranno visibili ai funzionari comunali, ma al momento tale funzionalità non è ancora attiva.

In via generale il Ministero intende introdurre **procedure intermedie** (come ad es. la sospensione del beneficio) **che sollevino i Comuni da alcuni oneri prima di procedere con sanzioni e denunce al cittadino laddove effettivamente necessario.**

Inoltre ha annunciato che il 27 novembre è stato registrato alla Corte dei Conti il decreto che definisce l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE. Ai cittadini provenienti da tali Paesi non si applicano quindi le disposizioni di cui all'art. 2 comma 1-bis della legge di conversione RdC 26/2019.

Infine, il Ministero ha preannunciato una comunicazione ai Comuni sull'attivazione di un progetto in collaborazione con l'ANCI per lo sviluppo del SIUSS, in cui sono previste attività di supporto generico a tutti i Comuni e servizi di consulenza mirati per le 27 Città con oltre 150.000 abitanti.